



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.it 61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

A tutto il personale scolastico, ai genitori e agli alunni
dell'Istituto Comprensivo "F.M. Tocci" di Cagli.

Sito Web dell'Istituto

Al DSGA

Oggetto: Norme per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, previste dal Decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022 in vigore dal 1° Aprile 2022.

Il Decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022, apporta solo alcune modifiche ai provvedimenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2. In sintesi, dal 1° Aprile, saranno queste le regole in ambito scolastico:

Per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 permane il regime di isolamento domiciliare fino alla avvenuta e documentata guarigione. Le regole cambiano per i contatti stretti per i quali non è più previsto, in nessun caso, l'isolamento domiciliare. Quindi gli alunni che sono contatti stretti possono frequentare sempre in presenza, con particolari regole circa l'auto-sorveglianza e l'uso delle mascherine FFP2 che saranno spiegate, successivamente, nella seguente circolare.

Per quanto riguarda l'uso delle mascherine a scuola e il distanziamento sono confermate le regole precedenti.

Per l'ingresso a scuola del personale scolastico, di esperti, tirocinanti e genitori si ha un cambiamento delle regole, dal 1° aprile non è più necessario il super green pass, ma il green pass cosiddetto 'base' (in seguito a test, vaccinazione, guarigione). Per tutto il personale scolastico resta in vigore l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. I docenti che non adempiono all'obbligo vaccinale non potranno entrare in classe e saranno destinati ad altre mansioni compatibili con il ruolo di docente e di supporto all'attività didattica.

Le disposizioni previste, in ambito scolastico, dal **Decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022** sono le seguenti:

Isolamento per le persone positive al SARS-CoV-2

Dal 1° aprile 2022 le persone positive al SARS-CoV-2 sono sottoposte ad isolamento, con provvedimento dell'autorità sanitaria, quindi al divieto di mobilità dalla propria abitazione fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Contatti stretti

A decorrere dal 1 Aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' **applicato il regime dell'auto-sorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e distanziamento

Fino la 30 aprile 2022, resta l'obbligo di utilizzo nella scuola primaria e secondaria di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato nei locali scolastici il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Gestione dei casi di positività in ambito scolastico

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Uscite didattiche

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Obbligo vaccinale del personale scolastico

Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Accesso ai locali scolastici per il personale (Docenti, personale ATA, esperti, tirocinanti, genitori)

Dal 1° Aprile 2022 al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il **green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test)**.

L'organico per l'emergenza

Sono state assegnate alle istituzioni scolastiche alte risorse finanziarie al fine di consentire la proroga degli incarichi temporanei con termine 31 marzo 2022 di cui all'art. 58, c. 4-ter, lett. a) e b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, dal 01 aprile e fino alle seguenti date:

- 30 giugno 2022 per i docenti della scuola dell'infanzia
- 04 giugno 2022 per i docenti scuola primaria e secondaria di I
- 30 maggio 2022 per i collaboratori scolastici;
- 28 maggio 2022 per il restante personale ATA ad eccezione dei collaboratori scolastici.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Edoardo Virgili